



Banca della Marca
CREDITO COOPERATIVO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. 231/2001**

Documento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/08/2018

INDICE

SEZIONE PRIMA	5
Premessa	5
1. Glossario	5
2. La normativa di riferimento	5
2.1. Introduzione	5
2.2. Le fattispecie di reato	6
2.3. I modelli di organizzazione e gestione	6
2.4. Il progetto nazionale di Categoria	7
3. La metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili	7
4. Il Modello 231 della Banca	8
4.1. I riferimenti	8
4.2. Gli obiettivi	8
5. Il Modello 231 della Banca: il sistema organizzativo	8
5.1. Il sistema organizzativo	8
5.2. Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)	10
5.3. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)	11
5.4. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c)	11
5.5. Il Sistema dei Controlli Interni	11
6. Il Modello 231 della Banca: l'Organismo di Vigilanza	12
6.1. L'Organismo di Vigilanza	12
6.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 lettera d D.Lgs. 231/2001)	13
6.2.1. Il Sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)	13
6.2.2. Le segnalazioni dirette verso l'Organismo di Vigilanza	13
6.3. Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)	14
6.3.1. Generalità	14
6.3.2. Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi	14
6.3.3. Dirigenti	14
6.3.4. Lavoratori parasubordinati e autonomi	15
6.3.5. Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale	15
7. Formazione, riesame e aggiornamento del Modello 231	15
SEZIONE SECONDA	16
1. Individuazione delle aree di rischio	16
2. Principali controlli e adempimenti organizzativi applicabili alle attività sensibili identificate	16
2.1. Controlli preventivi generali per tutte le tipologie di reati previsti dal Decreto 231/2001	16
3. Individuazione dei reati	17
3.1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione	17
3.1.1. Le fattispecie di reato	17
3.1.2. Le attività sensibili	18
3.1.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	19
3.2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	19
3.2.1. Le fattispecie di reato	19
3.2.2. Le attività sensibili	20
3.2.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	20
3.3. Reati societari	20
3.3.1. Le fattispecie di reato	20
3.3.2. Le attività sensibili	21
3.3.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	22
3.4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	23
3.4.1. Le fattispecie di reato	23

3.4.2. Le attività sensibili	23
3.4.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	23
3.5. Delitti contro la personalità individuale	24
3.5.1. Le fattispecie di reato	24
3.5.2. Le attività sensibili	24
3.5.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	25
3.6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate	25
3.6.1. Le fattispecie di reato	25
3.6.2. Le attività sensibili	25
3.6.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	26
3.7. Reati transnazionali	26
3.7.1. Le fattispecie di reato	26
3.7.2. Le attività sensibili	27
3.7.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	27
3.8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	27
3.8.1. Le fattispecie di reato	27
3.8.2. Le attività sensibili	27
3.8.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	28
3.9. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	29
3.9.1. Le fattispecie di reato	29
3.9.2. Le attività sensibili	29
3.9.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	30
3.10. Reati informatici	30
3.10.1. Le fattispecie di reato	30
3.10.2. Le attività sensibili	31
3.10.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	31
3.11. Delitti di criminalità organizzata	31
3.11.1. Le fattispecie di reato	31
3.11.2. Le attività sensibili	32
3.11.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	32
3.12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	32
3.12.1. Le fattispecie di reato	32
3.12.2. Le attività sensibili	33
3.12.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	33
3.13. Delitti contro l'industria e il commercio	33
3.13.1. Le fattispecie di reato	33
3.13.2. Le attività sensibili	34
3.14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	34
3.14.1. Le fattispecie di reato	34
3.14.2. Le attività sensibili	34
3.14.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	34
3.15. Reati ambientali	35
3.15.1. Le fattispecie di reato	35
3.15.2. Le attività sensibili	35
3.15.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	35
3.16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare	35
3.16.1. Le fattispecie di reato	35
3.16.2. Le attività sensibili	36
3.16.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate	36
ALLEGATI	37
A. Codice Etico	37
B. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001	37
C. Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'OdV	37
D. Regolamento disciplinare per i dipendenti	37

Aggiornamenti del documento

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto da	Verificato da	Approvato da CdA
00	15/12/2016	Prima emissione della Edizione n. 2	Organismo di Vigilanza	Organismo di Vigilanza	22/12/2016
01	05/07/2018	Revisione	Organismo di Vigilanza	Organismo di Vigilanza	06/08/2018

Principali modifiche apportate rispetto alla precedente versione

Riferimento	Modifica/aggiornamento/integrazione
Sez. I § 4.1 Sez.II § 3.8.3	Riferimento all'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo ex art. 30 D.Lgs. 81/2008
Sez. I § 5.1	Aggiornamento della regolamentazione interna adottata
Sez. I § 6.2.2	Integrazione con riguardo alle disposizioni in materia di whistleblowing, introdotte dalla legge 179/2017 che ha aggiornato l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001
Sez.II § 2.1 e intero § 3	Integrazione dei regolamenti e procedure individuati quali protocolli per la prevenzione e il controllo delle attività sensibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, in luogo dei protocolli predisposti dall'OdV che rimangono ad uso dello stesso Organismo quali "protocolli di riferimento" (linee guida) atti a definire i controlli ritenuti adeguati alla prevenzione dei reati identificati
Sez.II § 3.3.1	Integrazione del reato di "istigazione alla corruzione tra privati" di cui all'art 2635 bis del codice civile (introdotto dal d.lgs. 38/2017)
Sez.II § 3.6.3	Aggiornamento con riguardo alla regolamentazione in materia di Market Abuse
Sez.II § 3.9.3	Aggiornamento inerente la normativa anticiricclaggio in merito alla funzione dell'OdV

SEZIONE PRIMA

Premessa

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Banca della Marca, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto 231/2001.

1. Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **D.Lgs. 231/2001 o Decreto 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **Modello 231, MOG o MOG 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001;
- **Banca:** Banca della Marca;
- **Progetto nazionale di Categoria:** il progetto di adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e controllo elaborato dalla Federazione Italiana delle BCC;
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale;
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001);
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

2. La normativa di riferimento

2.1. Introduzione

Il D.Lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 (04 luglio 2001) è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, da parte dei Soggetti Apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità "amministrativa" introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità

patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività". Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dell'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi e, in caso sussistano particolari condizioni, il commissariamento.

2.2. *Le fattispecie di reato*

La Sezione III del D.Lgs. 231/2001 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione
2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
3. Reati societari
4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
5. Delitti contro la personalità individuale
6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
7. Reati transnazionali
8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
9. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
10. Reati Informatici
11. Delitti di criminalità organizzata
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
13. Delitti contro l'industria e il commercio
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
15. Reati ambientali
16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare.

2.3. *I modelli di organizzazione e gestione*

Il D.Lgs. 231/2001 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che, in caso di **reato commesso da un Soggetto Apicale**, l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti Apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto Apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato Decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i **reati di Sottoposti**, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In

ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D.Lgs. 231/2001, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando, così, l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello 231.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto 231/2001;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.4. Il progetto nazionale di Categoria

Il Credito Cooperativo ha realizzato un progetto – coordinato da Federcasse in raccordo con le Federazioni locali – volto a supportare l'adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo delle BCC al disposto del D.Lgs. 231/2001 e delle successive integrazioni.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- fornire alle singole BCC un quadro di riferimento aggiornato in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento;
- sviluppare strumenti per la conduzione delle attività di verifica dell'adeguatezza ed osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dalle BCC ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- individuare possibili soluzioni di Categoria relativamente alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici sia i profili organizzativi dei contenuti del D.Lgs. 231/2001, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento), per guidare le BCC nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

3. La metodologia seguita per l'individuazione delle attività sensibili

Sulla base dei lavori svolti nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria, e successivamente aggiornati ed integrati, la Banca ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè all'identificazione dei processi e delle fasi di questi ultimi esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

La metodologia, coerente con l'approccio utilizzato nel Progetto nazionale di Categoria sul "Sistema dei Controlli Interni" (valutazione dei rischi di processo), prevede le seguenti fasi:

1. analisi dei reati previsti dal Decreto 231/2001 e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della banca (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete);
2. individuazione dell'esposizione al rischio tenendo conto dell'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

4. Il Modello 231 della Banca

4.1. I riferimenti

Il Modello 231 della Banca è stato definito avendo come preciso riferimento sia le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria sia la normativa di settore emanata dalle Autorità di Vigilanza, quali Banca d'Italia, Consob, IVASS, che disciplina l'attività bancaria.

Le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria sono state integrate e precisate tenendo in considerazione le specificità della Banca, le sue dimensioni, caratteristiche operative e struttura organizzativa.

Il Modello 231 della Banca è integrato dal "Modello di Organizzazione e Controllo ex art. 30 D.Lgs. 81/2008".

4.2. Gli obiettivi

Con l'introduzione del Modello 231 la Banca si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D.Lgs. 231" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- a) rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda;
- b) garantire la correttezza dei comportamenti della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna;
- c) rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati;
- d) enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite dal Credito Cooperativo e peraltro sancite dallo Statuto della Banca, dalla Carta dei Valori e dalla Carta della Coesione.

Elementi fondamentali del Modello 231 della Banca sono:

- **il sistema organizzativo** – costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alla fattispecie;
 - alle previsioni dello Statuto Sociale;
 - al Codice Etico;
 - alle norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - alle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
 - alla normativa interna;
- **l'Organismo di Vigilanza**, inteso come organo della Banca, avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D.Lgs. 231/2001, a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

5. Il Modello 231 della Banca: il sistema organizzativo

5.1. Il sistema organizzativo

La Banca ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative della Banca e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione della Banca sono:

- **Lo Statuto della Banca**
Lo Statuto costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Banca: definisce, la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.
- **La Carta dei Valori**
Essa esprime i valori sui quali si fonda l'azione della Banca, la sua strategia e la sua prassi. Racchiude le regole di comportamento e rappresenta gli impegni della Banca.
- **La Carta della Coesione Sociale**
Essa è uno strumento di riferimento per la gestione del rafforzamento del sistema a rete nonché una cornice valoriale che fissa i principi che orientano gli accordi collaborativi tra ciascuna BCC/CR e gli altri soggetti del sistema del Credito Cooperativo.
- **Il Codice Etico**
La Banca ha adottato un Codice Etico (codice di comportamento), che è parte integrante del Modello 231. Il Codice Etico rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza della Banca, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.
- **I Regolamenti aziendali**
Descrivono la struttura organizzativa e i processi di lavoro della Banca, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative.

I regolamenti aziendali che costituiscono parte integrante del Modello 231 sono:

- **Regolamento interno:** fornisce un'illustrazione riassuntiva e sintetica dell'articolazione organizzativa della Banca, fissando per ciascuna unità organizzativa le funzioni essenziali;
- **Le regole e procedure per la gestione delle infrastrutture e delle spese:** definiscono le modalità relative alle attività di approvvigionamento dei servizi, dei beni materiali, immateriali e delle infrastrutture per lo svolgimento dell'attività bancaria, con esclusione dei prodotti e servizi da offrire alla clientela;
- **Procedura per la gestione ambientale (gestione dei rifiuti e rischio ambientale):** regola la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività dell'azienda, nonché i casi di gestione del rischio ambientale;
- **Regolamento Market Abuse (prevenzione e gestione degli abusi di mercato):** costituisce il riferimento metodologico per consentire la corretta gestione, il monitoraggio e la prevenzione del rischio di abusi di mercato, nonché l'accertamento e la segnalazione delle operazioni c.d. "sospette";
- **Regolamento del Credito:** illustra le norme di carattere generale che disciplinano l'erogazione del credito, centrale e periferico, ed i relativi controlli alla luce dell'assetto organizzativo della Banca.
Il regolamento è integrato da:
 - **Autonomie in materia di erogazione del credito:** riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di erogazione del credito, le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione;
 - **Autonomie in materia di tassi e condizioni:** riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di tassi e condizioni, fissandone le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione;
 - **Autonomie in materia di incassi e pagamenti:** riepiloga i limiti operativi e le autonomie in materia di incassi e pagamenti;
 - **Autonomie in materia di spesa:** riepiloga le autonomie in materia di spesa;
 - **Sistema delle procure e delle deleghe aziendali:** descrive la struttura dei poteri delegati in termini di rappresentanza e uso della firma sociale;
- **Normativa interna in materia di antiriciclaggio;**
- **Normativa interna in materia di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;**
- **Normativa operativa relativa ai singoli processi:** descrive le regole e i meccanismi di funzionamento (compiti, supporto, modalità attuative, strumenti, ...) riguardanti singole attività o processi di tipo operativo;
- **Codici deontologici interni:** definiscono i comportamenti attesi dei dipendenti e collaboratori della Banca (es. Regolamento disciplinare per i dipendenti, Politica per la gestione delle operazioni personali).

Costituiscono parte integrante del Modello 231 della Banca anche i regolamenti che, ancorché non espressamente richiamati nell'elenco sopra riportato, prevedano la loro rilevanza ai fini del Modello stesso. In particolare con riferimento ai requisiti dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/2001 si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo della Banca ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

- **Il Documento di Valutazione dei rischi ex art 17 del D.Lgs. n. 81/2008**

Tale documento contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione dei rischi e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

- **Le norme emanate ai fini del D.Lgs. 231/2001**

L'attività di analisi dei processi ha consentito di individuare quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché i responsabili dei processi ad esse afferenti.

Per ogni processo sensibile sono state inoltre identificate, attraverso specifici colloqui con i responsabili dei processi, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo presenti, a presidio delle stesse.

È stata, quindi, valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o meglio precisate una serie di norme, ad integrazione di quelle già esistenti, in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività, di tracciabilità dei processi e di segregazione di responsabilità.

5.2. Le attività sensibili (ex art. 6 comma 2 lettera a)

Per l'individuazione delle attività sensibili ex D.Lgs. 231/2001, la Banca ha adottato, come anticipato, la metodologia elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria. Si è, pertanto, analizzata, con la collaborazione dei responsabili di processo, la realtà operativa aziendale e si è altresì svolta, con riferimento ai Soggetti Apicali particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, un'attività di autovalutazione ai fini della stima delle probabilità di reato.

Sono stati presi in considerazione i seguenti processi:

1. Governo
2. Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza
3. Disposizioni Normative (Soci, Antiriciclaggio, Privacy, Antiusura, Sicurezza nei luoghi di lavoro)
4. Credito
5. Finanza (Mercati finanziari e Tesoreria di proprietà)
6. Risparmio
7. Incassi e Pagamenti
8. Sistemi informativi
9. Estero
10. Filiali
11. Tesoreria Enti
12. Infrastrutture e Spese
13. Risorse Umane
14. Relazioni esterne.

In particolare per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati sono stati raccolti in uno specifico supporto, oggetto di costante aggiornamento, i seguenti elementi informativi:

- a) lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Banca, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'attività;
- c) alcune informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento;

- d) la descrizione delle modalità di svolgimento del processo anche in termini di livello di definizione delle procedure rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato;
- e) le contromisure adottate;
- f) l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

5.3. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6 comma 2 lettera b)

Le varie fasi del processo decisionale della Banca sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura, tramite l'intranet aziendale e/o tramite le procedure messe a disposizione dal sistema informativo.

Il sistema dei controlli interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D.Lgs. 231/2001 è stato espressamente individuato, per ogni attività sensibile, il riferimento al corpo normativo della Banca, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

5.4. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6 comma 2 lettera c)

La Banca ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sulle seguenti regole:

- a) in materia di erogazione del credito sono disciplinati i poteri di autonomia (centrale e periferica) per organo deliberante e per tipologia di affidamento (forme tecniche di affidamento riunite in gruppi omogenei di rischio);
- b) sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione di tassi attivi e passivi e altre condizioni per la clientela della Banca;
- c) sono definiti precisi poteri di autonomia in materia di deleghe di spesa, da esercitarsi nell'ambito dei budgets annuali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

5.5. Il Sistema dei Controlli Interni

La Banca è dotata di un sistema di controlli interni le cui linee guida sono definite nel Progetto nazionale di Categoria e descritte annualmente nel Bilancio della società.

Il Sistema dei Controlli Interni adottato dalla Banca è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio di coinvolgimento, anche involontario, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura e il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

L'impianto del Sistema dei Controlli Interni si ispira ai principi promossi dal Comitato di Basilea (Schema per i sistemi di controllo interno nelle organizzazioni bancarie) ed è disegnato in coerenza con il quadro normativo e regolamentare tempo per tempo vigente, gli standard nazionali ed internazionali, nonché con le migliori pratiche internazionali.

La struttura del Sistema dei Controlli Interni della Banca è articolata su tre livelli di controllo:

- controlli di linea (c.d. “controlli di I livello”), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Tali controlli sono effettuati dalle stesse strutture operative, ovvero eseguiti nell’ambito del back office. La Banca massimizza il ricorso a controlli di linea incorporati all’interno delle procedure informatiche.
- controlli sui rischi e sulla conformità (cd. “controlli di II livello”), assegnati a funzioni distinte da quelle produttive, che hanno l’obiettivo di assicurare tra l’altro:
 - la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi;
 - il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni aziendali;
 - la conformità dell’operatività aziendale alle norme.
- revisione interna (cd. “controlli di III livello”), volta ad individuare la violazione delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità e l’adeguatezza, in termini di efficienza e di efficacia, del Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo, con cadenza determinata in relazione alla natura e all’intensità dei rischi. Poiché la Banca ha esternalizzato la funzione di revisione interna alla Federazione Veneta delle Bcc, è individuato uno specifico Referente interno (c.d. link auditor) al quale è attribuita la funzione di collegamento tra l’outsourcer, i Vertici, le funzioni e le strutture aziendali.

Nell’ambito dell’architettura del Sistema dei Controlli Interni della Banca, si incardinano anche le attività di controllo rispetto ai rischi sottesi alla esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing), in particolare quando trattasi di Funzioni Operative Importanti (di seguito, anche, FOI).

Tali attività di controllo riguardano in maniera pervasiva tutti i tre livelli di controllo sopra illustrati e sono dirette a verificare:

- che l’outsourcer mantenga le competenze e le capacità e le autorizzazioni richieste dalla legge per esercitare la prestazione in maniera professionale e affidabile;
- il rispetto delle clausole contrattuali con particolare riferimento ai livelli di servizio attesi;
- il corretto andamento delle “relazioni” con l’outsourcer.

A tale riguardo, al fine di mantenere adeguati presidi organizzativi volti a fronteggiare i rischi sottesi all’esternalizzazione delle FOI, la Banca ha individuato un Referente per le attività esternalizzate che ha come principale mandato il monitoraggio nel continuo di tali attività.

Il Sistema di controllo e gestione dei rischi della Banca è descritto in modo particolareggiato nei seguenti documenti:

- “Regolamento interno”;
- “Politiche in materia di sistema dei controlli interni”;
- Regolamenti delle singole funzioni di controllo (es. Conformità, Risk Management, Funzione Antiriciclaggio).

6. Il Modello 231 della Banca: l’Organismo di Vigilanza

6.1. L’Organismo di Vigilanza

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto 231/2001, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231 e di individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporre al Consiglio di Amministrazione l’aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, l’Organismo di Vigilanza opera sulla base di uno specifico Regolamento, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne disciplina composizione, attività, obblighi e responsabilità.

L’Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231;

- definire e comunicare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, alle strutture della Banca i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione;
- definire e comunicare a tutte le strutture della Banca le modalità con cui effettuare le segnalazioni;
- valutare le eventuali segnalazioni;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 44 del CCNL nei confronti dei dipendenti a seguito di violazioni del Modello 231.

6.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (ex art. 6 comma 2 lettera d D.Lgs. 231/2001)

L'Organismo di Vigilanza, ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti ed informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite;
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231;
- richiede ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- riceve periodicamente i flussi informativi relativi ai modelli di organizzazione e controllo precedentemente definiti e comunicati alla struttura della Banca nonché le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto 231/2001, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231/2001, le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

La gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV è disciplinata in uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e diffuso a tutti i destinatari, denominato "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'OdV" che costituisce parte integrante del Modello 231.

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei Destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, anche tramite uno specifico indirizzo di posta elettronica: ODV231@bancadellamarca.it.

6.2.1. Il Sistema interno di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)

Nell'ambito del "Sistema interno di segnalazione delle violazioni" (cd Whistleblowing) adottato dalla Banca, è previsto che il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione proceda ad informare l'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione ad esso effettuata risulti fondata e attenga a fatti e/o comportamenti che possano comportare responsabilità della Banca ex D.Lgs. 231/2001.

6.2.2. Le segnalazioni dirette verso l'Organismo di Vigilanza

Tutto il personale, indipendentemente dal ruolo ricoperto, nello svolgimento delle proprie mansioni e attività è tenuto a rispettare quanto definito e prescritto nei regolamenti e procedure operative della Banca, nonché a vigilare il pieno

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 da parte di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività della Banca (es. dipendenti, amministratori, clienti, collaboratori, fornitori).

A tutela dell'integrità della Banca, qualora non già oggetto di segnalazione nell'ambito del "Sistema interno di segnalazione delle violazioni" (c.d. Whistleblowing), tutti coloro che operano nell'interesse della stessa sono tenuti a presentare all'Organismo di Vigilanza, come previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'OdV", segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o violazioni al presente MOG, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

6.3. Il sistema disciplinare (ex art. 6 comma 2 lettera e)

6.3.1. Generalità

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei soggetti Sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104¹, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti ed attività contrastanti con le misure indicate dalla Banca.

Al riguardo, infatti l'art. 6 comma 2 lett. e del D.Lgs. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Il mancato rispetto delle misure, previste dal Modello 231, viene valutato sotto il profilo disciplinare seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di soggetti Sottoposti alla direzione o vigilanza di un Soggetto Apicale (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di Soggetti Apicali (art. 5, comma 1, lett. a).

6.3.2. Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi

Per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi, in conformità al Progetto nazionale di Categoria, il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto 231/2001 è coerente con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa ed al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione.

In particolare le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi sono, come da disciplina di contrattazione collettiva, quelle già previste dal **Regolamento Disciplinare per i dipendenti**.

6.3.3. Dirigenti

La Banca provvede ad inserire nelle singole lettere/contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D.Lgs. 231/2001 e con il Modello 231.

¹ Art 2104 c.c. - Diligenza del prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.

Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

In particolare in caso di violazione delle procedure interne delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti.

6.3.4. Lavoratori parasubordinati e autonomi

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati la Banca adotta nei singoli contratti la medesima clausola prevista per i Dirigenti.

6.3.5. Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci la Banca richiede, al momento dell'assunzione del mandato, l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231, con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

7. Formazione, riesame e aggiornamento del Modello 231

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i Destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

L'Organismo nello svolgimento dei suoi compiti si avvale delle competenti strutture della Banca attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni l'Organismo si può avvalere della collaborazione delle funzioni aziendali di controllo interno.

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Direzione Generale sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento, proponendo le eventuali integrazioni e/o modifiche del Modello 231.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale salvo il caso in cui siano introdotti nel D.Lgs. 231/2001 nuovi reati di rilievo per il settore bancario che rendano necessario un tempestivo aggiornamento ovvero la Banca svolga nuove attività sensibili alla realizzazione del rischio – reato.

SEZIONE SECONDA

1. Individuazione delle aree di rischio

La Banca ha provveduto all'individuazione delle attività sensibili ai rischi reato, ossia a quelle attività nelle quali possa riscontrarsi, anche astrattamente, un rischio di realizzazione di taluna delle fattispecie criminose rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

Tali attività sono state inizialmente identificate nell'ambito del Progetto nazionale di categoria e successivamente aggiornate ed integrate in relazione all'evoluzione dell'attività e all'introduzione di nuovi reati nel Decreto 231/2001. Nell'identificazione dei processi/attività aziendali sensibili alla realizzazione dei reati sono esclusi i rischi elementari di processo riferiti ad attività non svolte ovvero nell'ambito delle quali risulta di fatto impossibile commettere i reati previsti.

Nel proseguo sono descritti i principali punti di controllo applicabili a tutte le attività sensibili identificate, le fattispecie di reato richiamate nel Decreto 231/2001, le relative attività/processi sensibili, nonché i controlli individuati per prevenire le specifiche categorie di reato.

2. Principali controlli e adempimenti organizzativi applicabili alle attività sensibili identificate

Nella realizzazione delle attività che hanno condotto alla formulazione del presente Modello, la Banca, dopo avere effettuato un attento esame dei reati considerati dal Decreto 231/2001, ha proceduto ad individuare i principali controlli e adempimenti organizzativi destinati a presidiare il rischio di commissione dei reati medesimi.

Tali regole, peraltro, si affiancano

- ai principi etici (di carattere, ovviamente, più generale) cui devono conformarsi l'attività ed il comportamento di tutto il personale, nonché di tutti coloro che collaborano a qualsivoglia titolo con la Banca stessa. Tali principi sono contenuti nel "**Codice Etico**" diffuso presso i dipendenti e pubblicato nel sito internet della Banca, che costituisce parte integrante del presente Modello.
- alla regolamentazione interna, alle procedure, alle disposizioni e comunicazioni interne, e alla documentazione di processo.

Gli standard di controllo e gli adempimenti organizzativi così individuati vengono a costituire il complesso di regole che costituisce il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

Tali regole, nella loro generalità, risultano già da tempo adottate dalla Banca, essendo presenti nella regolamentazione interna e sono oggetto, laddove necessario, di interventi d'implementazione e aggiornamento.

Per il corretto svolgimento delle attività valgono le istruzioni generali o particolari impartite nel tempo mediante regolamenti, circolari, disposizioni operative e comunicazioni di servizio non in contrasto con le disposizioni di vigilanza.

La Direzione della Banca, i responsabili di Area e delle unità organizzative e di funzione hanno l'obbligo di segnalare agli organi preposti ad attività di controllo eventuali anomalie e situazioni che possono determinare rischi rilevanti per l'intermediario.

2.1. Controlli preventivi generali per tutte le tipologie di reati previsti dal Decreto 231/2001

Con riguardo ai diversi reati previsti dal Decreto 231/2001, la Banca si è dotata di regole preventive (standard di controllo e adempimenti organizzativi) così riassumibili:

- **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001:** la Banca si è dotata del presente documento, volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto 231/2001. Il Modello, che integra e completa la regolamentazione aziendale, deve essere applicato da tutti i Destinatari dello stesso e deve essere fatto rispettare e valere anche con riguardo ai rapporti con Soggetti Terzi.

- **Normativa aziendale:** la Banca si è da tempo dotata di un sistema di disposizioni aziendali (regolamenti, comunicazioni e ordini di servizio - cfr anche Sezione I del presente documento) idoneo a fornire, i principi di riferimento, sia generali sia specifici, per la regolamentazione delle attività svolte. Tale sistema viene regolarmente aggiornato in seguito alle eventuali evoluzioni normative.
- **Regole per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi:** l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi è rigidamente regolamentato da disposizioni che, in modo specifico e dettagliato, individuano i soggetti ai quali, con riguardo ai diversi atti e alle diverse operatività, sono riconosciuti tali poteri nonché le modalità e le limitazioni con le quali essi devono essere esercitati (limiti d'importo riferiti all'operazione, diversi a seconda del grado ricoperto, e/o modalità di abbinamento di firme di diversi soggetti).
- **Segregazione dei compiti:** lo svolgimento compiti all'interno della Banca è improntato ai principi di una rigorosa separazione tra l'attività di chi esegue, l'attività di chi autorizza e quella di chi controlla.
- **Tracciabilità dei processi:** l'operatività svolta all'interno della Banca è regolata da meccanismi che consentono l'individuazione delle attività svolte, degli autori, delle fonti e degli elementi informativi relativi alle attività di cui ai reati previsti dal Decreto 231/2001.
- **Attività di monitoraggio:** le attività potenzialmente esposte ai rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto 231/2001 sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'acquisizione di flussi informativi periodici inviati da parte delle funzioni coinvolte da attività sensibili ai reati e da parte delle funzioni di controllo, nonché di interventi di audit da parte dell'Organismo stesso.

Per le proprie attività di verifica l'Organismo di Vigilanza può avvalersi inoltre di appositi protocolli di controllo dallo stesso predisposti ed aggiornati, atti ad identificare i principi organizzativi e di controllo ritenuti adeguati alla prevenzione dei reati associati a particolari ambiti di attività, anche al fine di proporre interventi di adeguamento organizzativo.

3. Individuazione dei reati

3.1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione

3.1.1. Le fattispecie di reato

Per quanto concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione, di seguito sono indicati i reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto 231/2001:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.);
- Concussione (art. 317 cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.);
- Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.);
- Truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, co.2 cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.).

3.1.2. Le attività sensibili

Le attività all'interno delle quali si realizzano contatti con rappresentanti di enti pubblici e che quindi possono essere identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riepilogate:

Processo	Attività
Processo di Gestione delle Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> • gestione di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di finanziare piani formativi del personale, gestione di tesorerie di enti pubblici • predisposizione della documentazione per ottenere un finanziamento finalizzato alla formazione del personale oppure nell'ambito della rendicontazione periodica • predisposizione della documentazione richiesta per le assunzioni agevolate o per i contratti di apprendistato e di inserimento e per la successiva verifica del rispetto dei presupposti e delle condizioni • predisposizione dei dati e della documentazione in occasione di versamenti obbligatori • assunzione o avanzamento di grado di personale • partecipazione in cause contro il personale
Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese	<ul style="list-style-type: none"> • finanziamenti pubblici ottenuti per la ricostruzione e/o ristrutturazione dei punti operativi della Banca danneggiati in occasione di catastrofi naturali • finanziamenti pubblici concessi per le ristrutturazioni/restauro di sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità della Banca (leggi regionali) • contributi ricevuti dagli enti per i lavori di adeguamento antisismico delle infrastrutture (ad esempio anche dai singoli comuni) oppure finanziamenti pubblici ottenuti per la ricostruzione e/o ristrutturazione dei punti operativi della Banca danneggiati in occasione di catastrofi naturali • predisposizione della documentazione per ottenere un finanziamento finalizzato al restauro di un immobile vincolato (tutela beni culturali) oppure nell'ambito della rendicontazione periodica • utilizzo delle deleghe di spesa attribuite • acquisizione di beni o servizi da parte di società o professionisti • assegnazione di beni a titolo di omaggio • assegnazione in godimento di un immobile non strumentale di proprietà della Banca
Processo di Gestione del Credito	<ul style="list-style-type: none"> • rendicontazione della destinazione dei finanziamenti agevolati • presentazione da parte della clientela delle domande di finanziamenti agevolati • concessione e gestione di finanziamenti agevolati alla propria clientela (contributi, finanziamenti pubblici, crediti agrari agevolati) • concessione di linee di credito e cancellazione di posizioni debitoria • partecipazione in cause per recupero crediti o revocatorie fallimentari
Processo di Gestione degli Incassi e dei Pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni all'Ente in occasione della gestione del servizio di incasso pensioni
Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione del bilancio d'esercizio da utilizzare nell'ambito della partecipazione a gara avente evidenza

Processo	Attività
	pubblica <ul style="list-style-type: none"> • trasmissione di dati in via telematica attraverso un database protetto oppure un software di proprietà della P.A.
Processo di Tesoreria Enti	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione dei dati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione/rinnovo di servizi di tesoreria e cassa in favore di Enti Pubblici • elaborazione dei dati comunicati in occasione della gestione dei servizi di tesoreria e cassa in favore di Enti Pubblici • esecuzione dei mandati nell'ambito del servizio di tesoreria
Processo Finanza	<ul style="list-style-type: none"> • negoziazione titoli/collocamento prestiti obbligazionari emessi dalla banca

3.1.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Oltre ai controlli di carattere generale in precedenza indicati, tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, intrattengono contatti e/o rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altre Pubbliche Autorità per conto della Banca sono tenuti ad operare con correttezza, trasparenza, indipendenza ed integrità morale. Ad essi è inoltre fatto divieto di:

- esibire a tali Autorità documenti, dati, informazioni false o alterate, nonché di omettere dati o informazioni, al fine di ostacolare la loro attività o di orientare a proprio favore le loro decisioni;
- tenere condotte ingannevoli o che possano far presupporre comportamenti corruttivi;
- chiedere o farsi promettere trattamenti di favore;
- promettere o concedere omaggi e/o regalie di qualsiasi genere contrari a quanto previsto dal Codice Etico;
- destinare contributi e/o altri finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Codice Etico e alla regolamentazione della Banca.

Oltre a quanto sopra indicato, quali protocolli per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati rileva in particolare la seguente regolamentazione interna:

- Regole e procedure per la gestione delle infrastrutture e delle spese;
- Regolamento del Credito e normativa complementare;
- Normativa in materia di anticiclaggio;
- Regolamento del processo delle risorse umane;
- Procedure interne del processo contabilità e bilancio.

3.2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

3.2.1. Le fattispecie di reato

I reati indicati nell'art. 25-bis del Decreto 231/2001 in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, sono i seguenti:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 cod. pen.).

3.2.2. Le attività sensibili

Le attività che prevedono la gestione di banconote e monete che possono essere identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo sono di seguito riepilogate:

Processo	Attività
Processo di filiale	<ul style="list-style-type: none">• attività di sportello, in relazione alle operazioni effettuate per cassa• caricamento degli ATM

3.2.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nella gestione dei valori sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla regolamentazione interna della Banca in materia di gestione e trattamento del contante. In particolare essi devono:

- operare con correttezza, onestà e buona fede;
- prestare particolare attenzione alle operazioni con clientela non adeguatamente conosciuta e/o alle operazioni in contanti con importi rilevanti o non giustificate;
- effettuare i dovuti controlli sui valori ricevuti, al fine di individuare quelli sospetti di falsità, anche avvalendosi delle apposite apparecchiature messe a disposizione dalla Banca;
- ritirare le banconote e monete sospette di falsità, e predisporre la dovuta documentazione per l'inoltro alle competenti autorità e trasmetterla tempestivamente agli uffici a ciò preposti;
- caricare le apparecchiature dispensatrici solo con banconote idonee e certificate secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna.

E' inoltre fatto assoluto divieto di mettere in circolo banconote o monete sospette di falsità o comunque non idonee a circolare secondo la normativa vigente.

Quale specifico protocollo per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati la Banca ha adottato un apposito "Regolamento del Processo Gestione Contante e Valori", unitamente alle relative procedure operative interne.

3.3. Reati societari

3.3.1. Le fattispecie di reato

Si provvede di seguito ad elencare i reati societari indicati all'art. 25-ter del Decreto 231/2001:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e co. 3, cod. civ.);
- Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)²;
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis cod. civ.);

² L'Articolo 2624 del Codice Civile è stato abrogato dal D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632-bis cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, cod. civ.);
- Istigazione corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, cod. civ.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638, co. 1 e co. 2, cod. civ.).

3.3.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati societari sono quelle in cui operano i Soggetti Apicali e relative a:

Processo	Attività
Processo di Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> • gestione dei dati contabili presenti nel sistema informatico • applicazione dei criteri dettati dalla legge e dei principi contabili di riferimento • messa a disposizione dei dati e delle informazioni oggetto della revisione esterna • messa a disposizione di documenti per le verifiche da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dei/Soci • restituzione dei conferimenti • ripartizione di utili o acconti sugli utili e ripartizione delle riserve • acquisto o sottoscrizione di azioni • esposizione di dati idonei in occasione di operazioni straordinarie (riduzioni del capitale sociale, fusione, scissione) • costituzione di una BCC o aumento del capitale sociale • liquidazione della banca • comunicazioni previste da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, norme sulla privacy, norma in materia di riciclaggio, normative Consob, etc) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia)
Processo Finanza	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione dei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento • negoziazione titoli/collocamento prestiti obbligazionari emessi dalla banca • rappresentazione e diffusione di informazioni relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Banca • comunicazioni previste da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, norme sulla privacy, norma in materia di riciclaggio, normative Consob, etc) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia)
Processo di Governo	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione dei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento • messa a disposizione di documenti per le verifiche da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dei/Soci
Processo Disposizioni normative	<ul style="list-style-type: none"> • messa a disposizione di documenti per le verifiche da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dei/Soci

Processo	Attività
	<ul style="list-style-type: none"> • restituzione dei conferimenti • ripartizione di utili o acconti sugli utili e ripartizione delle riserve • acquisto o sottoscrizione di azioni • esposizione di dati idonei in occasione di operazioni straordinarie (riduzioni del capitale sociale, fusione, scissione) • costituzione di una BCC o aumento del capitale sociale • liquidazione della banca • predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea • comunicazioni previste da norma di legge (ad esempio: segnalazioni di vigilanza, legge sull'usura, norme sulla privacy, norma in materia di riciclaggio, normative Consob, etc) o regolamenti o in occasione di ispezioni o verifiche delle Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d'Italia)
Processo di Gestione del Credito	<ul style="list-style-type: none"> • deliberazione di operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nelle quali è presente un conflitto di interesse da parte dell'amministratore • concessione di linee di credito e cancellazione di posizioni debitoria • rappresentazione e diffusione di informazioni relative alla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Banca
Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese	<ul style="list-style-type: none"> • deliberazione di operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nelle quali è presente un conflitto di interesse da parte dell'amministratore • utilizzo delle deleghe di spesa attribuite • acquisizione di beni o servizi da parte di società o professionisti • assegnazione di beni a titolo di omaggio • assegnazione in godimento di un immobile non strumentale di proprietà della banca
Processo di Gestione delle Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> • assunzione o avanzamento di grado di personale

3.3.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dal Regolamento Interno. In particolare essi devono:

- osservare le norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti relativi al funzionamento degli organi sociali;
- rappresentare con veridicità e completezza i fatti di gestione, anche al fine di garantire una chiara rappresentazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Banca verso i Soci e i terzi;
- fornire la massima collaborazione e fornire in modo completo e trasparente i dati e le informazioni richieste dagli organi ispettivi di controllo e dalle Autorità di Vigilanza;
- operare nel rispetto della riservatezza e correttezza dei comportamenti, anche con riferimento alle notizie ed informazioni che riguardano la Banca, i Soci e soggetti terzi;
- operare nel rispetto dei compiti loro attribuiti, dei ruoli e responsabilità e della regolamentazione dei poteri di delega.

Oltre a quanto sopra indicato, quali protocolli per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati rileva in particolare la seguente regolamentazione interna:

- Regole e procedure per la gestione delle infrastrutture e delle spese;

- Politiche e Procedure in materia di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati
- Regolamento del Credito e normativa complementare;
- Normativa in materia di antiriciclaggio;
- Regolamento del processo delle risorse umane;
- Regolamentazione in materia di Market Abuse;
- Regolamentazione del processo finanza;
- Regolamentazione del processo soci e del rimborso/riacquisto azioni proprie;
- Normativa interna in materia di privacy e sicurezza dei sistemi informatici;
- Procedure interne del processo contabilità e bilancio
- Regolamento dei flussi informativi.

3.4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

3.4.1. Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico indicati all'art. 25-quater del Decreto 231/2001:

- Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.);
- Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.);
- Reati diversi da quelli indicati nel Codice Penale e nelle leggi speciali, previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9.12.1999.

3.4.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono di seguito elencate:

Processo	Attività
Processo di Gestione del Credito	<ul style="list-style-type: none">• finanziamenti
Processo di Gestione delle relazioni esterne	<ul style="list-style-type: none">• gestione delle liberalità
Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese	<ul style="list-style-type: none">• gestione degli immobili non strumentali di proprietà della banca
Processo di Gestione degli Incassi e dei Pagamenti	<ul style="list-style-type: none">• operatività di sportello con la clientela (apertura C/C – bonifici)
Processo di Gestione del Risparmio	<ul style="list-style-type: none">• operatività di sportello con la clientela (apertura C/C – bonifici)
Processo Estero	<ul style="list-style-type: none">• operatività di sportello con la clientela (apertura C/C – bonifici)

3.4.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla regolamentazione interna della Banca in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare essi devono:

- attivarsi per una completa ed approfondita conoscenza del cliente/fornitore e dei soggetti a lui collegati (es. Titolare effettivo);
- osservare le norme di legge e la regolamentazione interna in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni, misure contro il terrorismo e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare un costante monitoraggio dell'operatività della clientela al fine di identificare eventuali profili di anomalia;
- mantenere costantemente aggiornate le informazioni e la profilatura della clientela;
- astenersi dal porre in essere operazioni, rapporti e/o finanziare i soggetti implicati nelle fattispecie di reato identificate.

A presidio delle attività sensibili alla realizzazione di tali reati è istituita la Funzione Antiriciclaggio, quale funzione di controllo di secondo livello nell'ambito delle funzioni aziendali di controllo interno.

Quali specifici protocolli per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati rileva la regolamentazione interna e procedurale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tra cui in particolare:

- Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Procedura relativa all'adeguata verifica della clientela;
- Procedura relativa agli obblighi di registrazione e conservazione dei dati nell'A.U.I.;
- Misure contro il terrorismo (D.Lgs. 109/2007);
- Procedura per la segnalazione di operazioni sospette.

3.5. Delitti contro la personalità individuale

3.5.1. Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i delitti contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del Decreto 231/2001, che qui di seguito vengono elencati:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.);
- Detenzione di materiale pornografico (600-quater cod. pen.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 cod. pen.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.);
- Tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. pen.).

3.5.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti contro la personalità individuale sono di seguito elencate:

Processo	Attività
Processo di Gestione del Credito	<ul style="list-style-type: none">• finanziamenti
Processo di Gestione delle relazioni esterne	<ul style="list-style-type: none">• gestione delle liberalità
Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese	<ul style="list-style-type: none">• gestione degli immobili non strumentali di proprietà della banca

3.5.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla regolamentazione interna della Banca in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare essi devono:

- attivarsi per una completa ed approfondita conoscenza del cliente/fornitore e dei soggetti a lui collegati (es. Titolare effettivo);
- osservare le norme di legge e la regolamentazione interna in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni, misure contro il terrorismo e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare un costante monitoraggio dell'operatività della clientela al fine di identificare eventuali profili di anomalia;
- mantenere costantemente aggiornate le informazioni e la profilatura della clientela;
- astenersi dal porre in essere operazioni, rapporti e/o finanziare i soggetti implicati nelle fattispecie di reato identificate.

3.6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate

3.6.1. Le fattispecie di reato

Di seguito sono elencati i reati di abuso di mercato indicati all'art. 25-sexies del Decreto 231/2001.

Detti reati e l'art. 25-sexies del Decreto 231/2001 sono stati introdotti dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 – c.d. "Legge Comunitaria 2004":

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184. TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF).

La Legge Comunitaria 2004 ha altresì introdotto le due fattispecie di illecito amministrativo di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, caratterizzate dal fatto che le medesime condotte disciplinate agli artt. 184 e 185 TUF sono tenute con colpa e non con dolo.

Le sanzioni pecuniarie previste per le suddette fattispecie di illecito amministrativo sono applicate sia al soggetto che ha materialmente commesso il fatto sia alla Banca, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 187-quinquies TUF alle norme del Decreto 231/2001 in quanto applicabili.

Sono di seguito elencati gli illeciti di abuso di mercato.

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).

3.6.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati e gli illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate sono quelle relative a:

Processo	Attività
Processo Finanza	<ul style="list-style-type: none">• consulenza e negoziazione per la clientela di strumenti finanziari• acquisto o vendita di prodotti finanziari nell'ambito della gestione del portafoglio di proprietà della banca
Processo di Gestione del Credito	<ul style="list-style-type: none">• consulenza e negoziazione di strumenti finanziari per la clientela affidata

3.6.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla regolamentazione di settore, con particolare riferimento al Regolamento Market Abuse (prevenzione e gestione degli abusi di mercato).

In particolare essi devono tenere un comportamento corretto e rispettoso della normativa in tutte le attività che implicano il trattamento di informazioni privilegiate o di qualsiasi notizia riservata.

E' fatto inoltre divieto di divulgare notizie false o porre in essere operazioni, ancorché simulate, o altri comportamenti idonei ad alterare i prezzi di strumenti finanziari quotati o non quotati.

Gli adempimenti organizzativi e di controllo atti a mitigare i rischi-reato identificati devono ispirarsi ai seguenti principi:

- definizione di compiti e responsabilità delle diverse unità organizzative coinvolte nel processo;
- la segregazione funzionale, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:
 - gestione del portafoglio titoli di proprietà;
 - attività di front office;
- procedure per la comunicazione e il censimento delle informazioni privilegiate e previsione del divieto del loro utilizzo;
- attività di verifica per intercettare fenomeni di market abuse.

Quale specifico protocollo per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati la Banca ha adottato un apposito "Regolamento Market Abuse (prevenzione e gestione degli abusi di mercato)".

3.7. Reati transnazionali

3.7.1. Le fattispecie di reato

La normativa contro il crimine organizzato transnazionale (legge 16 marzo 2006 n. 146) prevede che, a seguito del compimento dei reati di seguito descritti, l'ente possa essere ritenuto amministrativamente responsabile e, quindi, passibile di sanzioni.

I reati transnazionali sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Si definisce "reato transnazionale", a norma dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006 n. 146: «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.»

3.7.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati transnazionali sono:

Processo	Attività
Processo di Gestione del Credito	• attività connesse alla gestione dei rapporti della clientela
Processo di Gestione del Risparmio	• attività connesse alla gestione dei rapporti della clientela
Processo Disposizioni normative	• attività connesse alla gestione dei rapporti della clientela
Processo Estero	• attività connesse alla gestione dei rapporti della clientela

3.7.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico ed in particolare dalla regolamentazione interna della Banca in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare essi devono:

- attivarsi per una completa ed approfondita conoscenza del cliente/fornitore e dei soggetti a lui collegati (es. Titolare effettivo);
- osservare le norme di legge e la regolamentazione interna in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni, misure contro il terrorismo e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare un costante monitoraggio dell'operatività della clientela al fine di identificare eventuali profili di anomalia;
- mantenere costantemente aggiornate le informazioni e la profilatura della clientela;
- astenersi dal porre in essere operazioni, rapporti e/o finanziare i soggetti implicati nelle fattispecie di reato identificate.

3.8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

3.8.1. Le fattispecie di reato

La legge delega n. 123/2007 in materia di "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa", ha avviato una riforma sulla sicurezza del lavoro, attuata poi attraverso il D. Lgs. n. 81/2008.

Tale provvedimento ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'art. 25-septies, che ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente a due nuove fattispecie di reato:

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.).

Tale responsabilità, peraltro, è subordinata alla condizione che tali reati si realizzino in conseguenza della violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

3.8.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono:

Processo	Attività
Processo Disposizioni normative	• gestione dei luoghi e degli spazi in cui si svolge l'attività lavorativa e dei mezzi e degli strumenti materiali in essa adoperati • garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sul

Processo	Attività
	<p>lavoro con particolare riferimento all'identificazione e mitigazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none">• gestire le emergenze e il primo soccorso• gestire le attività di sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento del personale• vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa

3.8.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

La Banca ha adottato un apposito "Modello di Organizzazione e Controllo ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", il quale costituisce parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 della Banca.

Il modello, redatto sulla base delle Linee guida UNI-INAIL secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, costituisce lo strumento attraverso il quale la Banca dimostra la propria diligenza organizzativa, assicurando un sistema aziendale idoneo per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici discendenti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, conseguentemente, prevenendo e riducendo gli impatti degli infortuni e delle malattie nei luoghi di lavoro.

La Banca ha cura di diffondere a tutti i livelli organizzativi la propria politica in materia di salute e sicurezza, il cui obiettivo è orientato verso un costante miglioramento dei luoghi e delle condizioni di lavoro.

Tutto il personale, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, è tenuto ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla specifica normativa di settore, nonché dalle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza. In particolare essi devono:

- contribuire all'identificazione dei fattori di rischio;
- segnalare immediatamente le condizioni di pericolo e, nell'ambito delle proprie competenze, attivarsi per eliminare o ridurre tali condizioni;
- segnalare immediatamente la necessità di provvedere alla manutenzione di impianti, strumenti, macchinari e, in genere, delle strutture aziendali;
- osservare tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, anche in ordine all'utilizzo degli strumenti lavorativi, per evitare ogni possibile rischio per sé, i propri collaboratori, colleghi, clienti e chiunque altro si trovi ad operare o a trovarsi nei locali della Banca;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare ai programmi di formazione predisposti dalla Banca.

La Banca nomina un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il compito di svolgere le seguenti attività:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente;
- contribuire alla elaborazione delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), il piano di emergenza e le piante di emergenza.

Verso l'Organismo di Vigilanza sono inoltre attivati adeguati flussi informativi inerenti le attività programmate e svolte, nonché sull'aggiornamento della documentazione di settore.

3.9. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

3.9.1. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. "Decreto Antiriciclaggio"), attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'art. 25-*octies* che disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, precedentemente contemplati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 contro il crimine organizzato di carattere "transnazionale", vengono, con l'entrata in vigore del Decreto Antiriciclaggio, inseriti nel corpus del Decreto Antiriciclaggio stesso (con l'aggiunta del reato di ricettazione), andando a coinvolgere in tal modo la responsabilità amministrativa dell'ente anche in conseguenza di condotte poste in essere all'interno del territorio dello Stato e con effetti rilevanti nell'ambito dello stesso.

Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014 n. 186.

3.9.2. Le attività sensibili

Le attività, identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono di seguito riepilogate e prevedono la gestione dei rapporti della clientela:

Processo	Attività
Processo Disposizioni normative	<ul style="list-style-type: none"> • apertura e gestione dei conti correnti, dei dossier titoli e di altri rapporti continuativi • registrazione di operazioni in AUI • obblighi relativi alle singole operazioni bancarie (es.: "accertamenti bancari) • segnalazioni antiriciclaggio
Processo di Gestione del Credito	<ul style="list-style-type: none"> • erogazione del credito
Processo Finanza	<ul style="list-style-type: none"> • collocamento di prestiti obbligazionari
Processo Estero	<ul style="list-style-type: none"> • esecuzione di operazioni "estero"
Processo Infrastrutture e spese	<ul style="list-style-type: none"> • acquisizione di beni o servizi da parte di società o professionisti
Processo di Gestione del Risparmio	<ul style="list-style-type: none"> • attività connesse alla gestione dei rapporti della clientela

Vengono, inoltre, in considerazione tutte le attività bancarie che siano o possano essere caratterizzate dall'uso di denaro contante, quali:

Processo	Attività
Processo Disposizioni normative	<ul style="list-style-type: none"> • prelievo e versamento • pagamento di utenze, bonifici o rate di mutuo • cambio assegni

Con riferimento al reato di autoriciclaggio rientrano in tale ambito tutte quelle attività che possono determinare l'occultamento di proventi derivanti da propri crimini, quali, ad esempio: evasione fiscale, corruzione, appropriazione di beni sociali.

3.9.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla regolamentazione interna della Banca in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare essi devono:

- attivarsi per una completa ed approfondita conoscenza del cliente/fornitore e dei soggetti a lui collegati (es. Titolare effettivo);
- osservare le norme di legge e la regolamentazione interna in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni, misure contro il terrorismo e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare un costante monitoraggio dell'operatività della clientela al fine di identificare eventuali profili di anomalia;
- mantenere costantemente aggiornate le informazioni e la profilatura della clientela;
- astenersi dal porre in essere operazioni, rapporti e/o finanziare i soggetti implicati nelle fattispecie di reato identificate.

A presidio delle attività sensibili alla realizzazione di tali reati è istituita la Funzione Antiriciclaggio, quale funzione di controllo di secondo livello nell'ambito delle funzioni aziendali di controllo interno.

Quali specifici protocolli per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati rilevano:

- la regolamentazione interna e procedurale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- la regolamentazione interna e procedurale in materia di concessione e monitoraggio del credito;
- le procedure interne del processo contabilità e bilancio.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, considerando che la Banca si è comunque dotata di un apposita funzione di controllo per tale ambito normativo (cfr Funzione Antiriciclaggio), l'Organismo di Vigilanza vigilerà pertanto sul rispetto delle previsioni del D.Lgs. 231/2007 funzionali ad escludere il rischio di un coinvolgimento della Banca in fenomeni di riciclaggio. In tale contesto l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare, senza ritardo, al Collegio Sindacale della Banca i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime alle disposizioni della normativa antiriciclaggio di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- comunicare alle competenti funzioni aziendali (Funzione Antiriciclaggio e/o Collegio Sindacale) le infrazioni all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

3.10. Reati informatici

3.10.1. Le fattispecie di reato

La Legge n. 48 del 18 marzo 2008, in particolare con l'articolo 7, introducendo nel Decreto 231/2001 l'art. 24-bis, ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente, (al ricorrere di un vantaggio o di un interesse per quest'ultimo) alle seguenti fattispecie di reato:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinqies cod. pen.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinqies cod. pen.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).
(Le ultime due disposizioni si aggiungono al preesistente art. 640-ter c.p. – Frode informatica –, anch'esso richiamato nel Decreto 231/2001 qualora sia commesso a danno di un ente pubblico, che punisce la condotta di chi procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno alterando informazioni o programmi contenuti in un sistema informativo o telematico o ad esso pertinenti).
- Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)

3.10.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti informatici sono seguito riepilogate:

Processo	Attività
Processo Disposizioni normative	<ul style="list-style-type: none">• gestione degli strumenti informatici
Processo di Gestione del Risparmio	<ul style="list-style-type: none">• predisposizione di documenti informatici pubblici o privati avente efficacia probatoria
Processo Governo	<ul style="list-style-type: none">• predisposizione di documenti informatici pubblici o privati avente efficacia probatoria

3.10.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla specifica regolamentazione interna. In particolare essi devono astenersi da:

- utilizzare i dispositivi informatici (hardware e software) per finalità diverse da quelle lavorative;
- distruggere, danneggiare o comunque alterare dati, informazioni, documenti, pubblici o privati aventi finalità probatoria;
- alterare, danneggiare programmi informatici pubblici;
- accedere a sistemi informatici, anche utilizzando chiavi d'accesso di terzi, senza autorizzazione;
- cedere ad altri soggetti le proprie chiavi d'accesso, se non autorizzati;
- effettuare download non autorizzati o trasmettere a terzi contenuti protetti dal diritto d'autore.

Quali specifici protocolli per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati rilevano la seguente regolamentazione interna e procedurale:

- Regolamento del processo sistemi informativi;
- Policy di sicurezza informatica;
- Privacy, trattamento dati personali e corretto utilizzo degli strumenti informatici.

3.11. Delitti di criminalità organizzata

3.11.1. Le fattispecie di reato

L'articolo 2, comma 29 della legge 15 luglio 2009, n. 94 recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica prevede l'inserimento nel Decreto 231/2001 dell'articolo 24-ter riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di criminalità organizzata.

Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie:

- delitti di associazione a delinquere (art. 416, sesto cod. pen.)

- associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR n. 309/90)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) n. 5 c.p.p.).

3.11.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti di criminalità organizzata sono:

Processo	Attività
Processo di Gestione del Credito	• attività legate alla concessione di affidamenti
Processo di Gestione del Risparmio	• attività connesse alla gestione dei rapporti della clientela

3.11.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla regolamentazione interna della Banca in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare essi devono:

- attivarsi per una completa ed approfondita conoscenza del cliente/fornitore e dei soggetti a lui collegati (es. Titolare effettivo);
- osservare le norme di legge e la regolamentazione interna in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni, misure contro il terrorismo e segnalazione delle operazioni sospette;
- operare un costante monitoraggio dell'operatività della clientela al fine di identificare eventuali profili di anomalia;
- mantenere costantemente aggiornate le informazioni e la profilatura della clientela;
- astenersi dal porre in essere operazioni, rapporti e/o finanziare i soggetti implicati nelle fattispecie di reato identificate.

A presidio delle attività sensibili alla realizzazione di tali reati è istituita la Funzione Antiriciclaggio, quale funzione di controllo di secondo livello nell'ambito delle funzioni aziendali di controllo interno.

Quali specifici protocolli per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati rileva la regolamentazione interna e procedurale in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tra cui in particolare:

- Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- Procedura relativa all'adeguata verifica della clientela;
- Procedura relativa agli obblighi di registrazione e conservazione dei dati nell'A.U.I.;
- Misure contro il terrorismo (D.Lgs. 109/2007);
- Procedura per la segnalazione di operazioni sospette.

3.12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

3.12.1. Le fattispecie di reato

L'art. 25-novies del Decreto 231/2001 prevede i seguenti delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- art. 171, legge 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
- art. 171, legge 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
- art. 171-bis legge 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

- art. 171-bis legge 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
- art. 171-ter legge 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
- art. 171-septies legge 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- art. 171-octies legge 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

3.12.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono di seguito riepilogati:

Processo	Attività
Processo di Gestione dei sistemi informativi	<ul style="list-style-type: none">• gestione dei programmi e dei sistemi informatici
Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese	<ul style="list-style-type: none">• attività di comunicazione e marketing• gestione di siti intranet ed internet

3.12.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico. In particolare, oltre ai presidi già previsti in tema di "Reati informatici" essi devono astenersi da:

- utilizzare materiale protetto dal diritto d'autore se non autorizzati.

3.13. Delitti contro l'industria e il commercio

3.13.1. Le fattispecie di reato

L'art. 15, comma 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia introduce modifiche all'articolo 25-bis del Decreto 231/2001 e prevede l'inserimento nel Decreto 231/2001 dell'articolo 25-bis.1, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti contro l'industria e il commercio nonché dell'articolo 25-novies, riguardante la responsabilità amministrativa degli enti per delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

L'art. 25-bis prevede ora anche i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)

- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

L'art. 25-bis.1 prevede i seguenti reati

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. cod. pen.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.).

3.13.2. Le attività sensibili

Con riguardo ai delitti contro l'industria e il commercio, certamente pertinenti con l'attività delle società industriali e commerciali, si precisa che, con riguardo all'attività prettamente bancaria, non si ravvisano attività sensibili alla realizzazione di questa categoria di reati, che tuttavia è stata indicata per ragioni di completezza.

3.14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

3.14.1. Le fattispecie di reato

L'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale" il legislatore ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 25-decies).

3.14.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci sono:

Processo	Attività
Processo di Governo	<ul style="list-style-type: none">• partecipazione della banca o di un dipendente della stessa ad un procedimento penale

3.14.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dal presente regolamento. In particolare:

- è vietato a chiunque di costringere o indurre i destinatari del presente regolamento a rispondere o a non rispondere all'Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse della Banca;
- è vietato ricevere, promettere o consegnare denaro, altra utilità o esercitare ogni altra forma di condizionamento per indurre chiunque a rendere dichiarazioni non veritiere nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- ogni rapporto con l'Autorità Giudiziaria deve essere improntato alla massima collaborazione e trasparenza.

Ogni atto o fatto destinato a violare tali disposizioni deve essere tempestivamente comunicato all'Organismo di Vigilanza.

3.15. Reati ambientali

3.15.1. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ha introdotto l'art. 25 undecies (reati ambientali) nell'ambito del Decreto 231/2001.

3.15.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione dei reati ambientali sono di seguito specificate:

Processo	Attività
Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese	<ul style="list-style-type: none">• raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti in mancanza di autorizzazione• gestione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, gestione delle comunicazione al Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR)
Processo di Gestione del Credito	<ul style="list-style-type: none">• la concessione di credito ad azienda che si occupano di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti in mancanza di autorizzazione

3.15.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalla specifica regolamentazione interna, con particolare riguardo alla Procedura per la gestione ambientale (gestione dei rifiuti e rischio ambientale). In particolare essi devono:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni emanate in materia di smaltimento dei rifiuti;
- evitare qualsiasi condotta idonea a procurare qualsiasi danno ambientale;
- nell'ambito della concessione del credito ad aziende operanti in settori sensibili al rischio ambientale, acquisire ogni informazione o dichiarazione utile per verificare che il richiedente sia in possesso delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della sua attività.

Quale specifico protocollo per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati la Banca ha adottato un'apposita “Procedura per la gestione ambientale (gestione dei rifiuti e rischio ambientale)” che costituisce Protocollo di Organizzazione, Gestione e Controllo in materia.

3.16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare

3.16.1. Le fattispecie di reato

Il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha introdotto l'art. 25 duodecies nell'ambito del Decreto 231/2001.

La nuova disposizione prevede l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione del delitto di cui all'art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/1998 (TU sull'immigrazione) relativo all'impiego di cittadini provenienti da paesi terzi privi del regolare permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato.

3.16.2. Le attività sensibili

Le attività identificate come potenzialmente sensibili per la realizzazione del reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare sono di seguito specificate:

Processo	Attività
Processo di Gestione delle Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none">• impiego alle dirette dipendenze della banca di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno
Processo di Gestione delle Infrastrutture e Spese	<ul style="list-style-type: none">• impiego, tramite soggetti terzi (agenzie di somministrazione, appaltatori), di lavoratori provenienti da paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno.

3.16.3. Principali doveri e obblighi comportamentali individuati per prevenire le fattispecie di reato individuate

Tutti coloro che, secondo le proprie attribuzioni e responsabilità, sono coinvolti nelle attività sopra indicate sono tenuti ad osservare quanto previsto dal Codice Etico e dalle disposizioni di legge. In particolare:

- nel caso di impiego diretto di lavoratori provenienti da paesi terzi, è necessario acquisire e verificare nel tempo che il lavoratore sia in regola con il permesso di soggiorno;
- nel caso controparti terze (quali ad esempio i fornitori) che utilizzino lavoratori provenienti da paesi terzi, acquisire ed aggiornare nel tempo le opportune dichiarazioni di regolarità di tali lavoratori.

Oltre a quanto sopra indicato, quali protocolli per la prevenzione e il controllo dei suddetti reati rileva in particolare la seguente regolamentazione interna:

- Regole e procedure per la gestione delle infrastrutture e delle spese;
- Regolamento del processo delle risorse umane.

ALLEGATI

Formano parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 i seguenti documenti:

- A. Codice Etico**
- B. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**
- C. Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'OdV**
- D. Regolamento disciplinare per i dipendenti**

Si richiamano, inoltre, i seguenti Regolamenti aziendali:

- Regolamento interno in materia di Whistleblowing**